

SETTORE STUDI

GIURISPRUDENZA

Rassegna



25.11.22

Rassegna novità giurisprudenziali n. 39/2022

*(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Cassazione).*

COMUNIONE TACITA FAMILIARE

* Cassazione, ordinanza 28 ottobre 2022, n. 32039, sez. I civile

Immobile intestato a uno dei coniugi ante riforma - Esistenza di una comunione tacita familiare - Prova.

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151/1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.

CONTRATTI

* Cassazione, sentenza 7 novembre 2022, n. 32720, sez. II civile

CONTRATTI - Autonomia contrattuale - Contratto autonomo di garanzia - Garante - Opponibilità al creditore delle eccezioni fondate sul rapporto principale - Esclusione - Limiti - Opponibilità al creditore delle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia - Ammissibilità - "Exceptio doli" - Nozione - Opponibilità da parte del garante - Limiti - Fattispecie.

Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'articolo 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'*exceptio doli*, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché allegghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.

PROPRIETÀ

*** Cassazione, ordinanza 3 novembre 2022, n. 32413, sez. VI - 2 civile**

PROPRIETÀ - Beni ereditari - Coerede - Uso di un immobile - Usucapione - Mancato uso da parte degli altri - Sufficienza - Esclusione - Utilizzo con modalità incompatibili con la possibilità di uso altrui - Necessità.

Il coerede che, dopo la morte del *de cuius*, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere *uti dominus* e non più *uti condominus*, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.

SUCCESSIONI

*** Cassazione, ordinanza 8 novembre 2022, n. 32855, sez. II civile**

SUCCESSIONI - DIVISIONE EREDITARIA - Tra fratelli - Disposizione anche della quota della madre ancora in vita - Patto successorio - Configurabilità - Nullità della divisione - Sussistenza.

L'art. 458 c.c., nel disciplinare il divieto dei patti successori, dispone testualmente che "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi" (cd. patto successorio dispositivo). Il divieto si spiega col fatto che, vincolando il *de cuius*, i patti successori gli toglierebbero quella libertà di disporre che la legge riconosce ad ogni persona fino al momento della morte (secondo un antico brocardo, "ambulatoria est voluntas testanti usque ad vitae supremum exitum").

È per questo che l'ordinamento riconosce ad ognuno la libertà di disporre delle proprie sostanze mediante quel negozio unilaterale, non recettizio, che è il "testamento" (art. 587 c.c.); e garantisce la revocabilità e modificabilità del testamento in ogni tempo, stabilendo espressamente che "Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà revocare o mutare le disposizioni testamentarie", aggiungendo che "ogni clausola o condizione contraria non ha effetto" (art. 679 c.c.).

Ai sensi dell'art. 458 c.c., comma 1, seconda parte, sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, così, sorgere un vincolo *iuris*, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c., occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto

la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione; 3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; 4) se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo "mortis causa".

(Nel caso di specie è stata dichiarata nulla la divisione tra fratelli dei beni ereditati dal padre che comprende anche la quota della madre ancora in vita).

TRIBUTI

Cassazione, sentenza 11 novembre 2022, n. 33286, sez. V

Imposta di registro – base imponibile – rettifica - espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione - Indennità di espropriazione

La retrocessione (totale o parziale) rientra a pieno titolo tra gli eventi tipici dell'"espropriazione per pubblica utilità", trattandosi del ritrasferimento del bene (o di una sua parte) dall'espropriante all'espropriato - per effetto di un *contrarius actus* rispetto al provvedimento ablativo - in conseguenza della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (per la retrocessione totale) ovvero della dichiarazione di inutilizzabilità di una parte del bene (per la retrocessione parziale) e della mancata realizzazione dell'opera secondo la programmazione originaria (opera non iniziata o non realizzata, per la retrocessione totale; opera iniziata o completata, ma in difformità dal progetto iniziale, per la retrocessione parziale).

In virtù della previsione del D.P.R. n.327 del 8 giugno 2001 art. 48 comma 1, la determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro deve essere rapportata all'importo dell'"indennità" convenuta (bilateralmente) tra espropriante ed espropriato ovvero fissata (unilateralmente) dagli organi pubblici a tanto deputati (in particolare, dall'U.T.E. - poi, dall'Agenzia del Territorio e, ora, dall'Agenzia delle Entrate - o dalla commissione provinciale D.P.R. n.327 del 8 giugno 2001 ex art. 41) "sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento". Pertanto, trattandosi sostanzialmente di una somma liquidata sulla base di parametri corrispondenti all'indennità di espropriazione (con la conseguente garanzia di commisurazione presuntiva in prossimità al valore venale corrente all'epoca del ritrasferimento, stante il coinvolgimento di organi pubblici) e destinata a ristorare (in senso opposto ed inverso all'espropriazione) il pregiudizio patrimoniale subito dall'espropriante per la perdita del bene ritrasferito all'espropriato, l'ammontare pecuniario dell'indennità di retrocessione costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 art. 44 comma 2 ed è insuscettibile di rettifica ai sensi degli art. 51, comma 3, e del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986 art. 52 comma 5 bis.

USI CIVICI

Cassazione, ordinanza 4 ottobre 2022, n. 28802, sez. unite civili

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA - Accertamento "incidenter tantum" della "qualitas soli" - Azioni possessorie in cui detta qualità sia stata già accertata con giudicato - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici - Esclusione - Ragioni.

In tema di giurisdizione, spettano al giudice ordinario - e non al Commissario per la liquidazione degli usi civici - sia le controversie tra privati in cui l'accertamento sulla qualità del terreno che si assume di "uso civico" (cd. "qualitas fundi") debba essere risolto "incidenter tantum", per essere stata la relativa eccezione sollevata al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la

controparte sostenga di essere titolare, risolvendosi la stessa nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, sia quelle in cui insorga una questione possessoria su un terreno, la cui appartenenza al demanio civico sia già stata oggetto di accertamento coperto da giudicato, non avendo essa più attinenza con la "qualitas soli", che notoriamente afferisce al petitorio.

VENDITA

*** Cassazione, ordinanza 10 novembre 2022, n. 33200, sez. II civile**

CONTRATTI – VENDITA - Vendita immobiliare - Quietanza del prezzo - Contenuta nell'atto notarile - Prova contraria - Per testimoni - Ammissibilità - Esclusione - Simulazione - Controdedichiarazione scritta - Necessità.

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.

A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT